



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.0009982/ Det./451 del 22/04/2010

OGGETTO: Avviso pubblico per la partecipazione al prelievo selettivo di cinghiali, con abbattimento, da effettuarsi fuori dall'area del Parco di Porto Conte, in aree confinanti e critiche.

- Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Vista la L. R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L. R. 29.7.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. 31.11.1998, n° 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n° P/16342/35 del 14.05.2009 con il quale il Dr Efsio Orrù è stato nominato Direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente;
- Vista la L. R. 26.02.1999, n°4 relativa all'istituzione del Parco regionale di Porto Conte;
- Considerato che l'art. 16 della suddetta legge, rubricato "Regolamento del parco", alla lett. g) prevede la disciplina della gestione della fauna selvatica presente all'interno del parco;
- Considerato che dai censimenti dei cinghiali effettuati dall'Ente Foreste della Sardegna all'interno del Parco emergono criticità determinate dalla presenza di una popolazione in esubero;
- Preso atto delle misure di prevenzione attuate dai vari soggetti interessati e della necessità di contenere la popolazione attraverso le catture all'interno del Parco e i prelievi controllati nelle aree ad esso contermini;
- Preso atto che a tutt'oggi, in mancanza del Regolamento del parco, emerge la necessità di intervenire con la massima urgenza al fine di gestire la consistente presenza di cinghiali causa di ingenti danni alle attività antropiche, all'interno del Parco e nelle aree ad esso contermini;
- Considerato che l'Ente Parco ha presentato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente un piano di contenimento del cinghiale finalizzato al ripristino dell'equilibrio numerico della popolazione nel territorio del Parco;
- Considerato che con la nota n° 365 del 17.03.2010 l'Ente Parco, nelle more della costruzione di idonee strutture di stabulazione e dei sistemi di pesa degli animali catturati, ha chiesto a questo Assessorato l'esecuzione con procedura d'urgenza delle attività di cui sopra e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE

- all'Assessorato Igiene e Sanità le necessarie indicazioni e prescrizioni (deroghe) finalizzate al rispetto delle norme sanitarie vigenti;
- Vista la nota n° 11519/T-A 23 del 01.04.2010 con la quale l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale esprime parere favorevole agli interventi indicati nel citato piano di contenimento;
- Vista la propria determinazione n. 8913/Det/397 del 12.04.2010 relativa alla cattura dei cinghiali all'interno del Parco di Porto Conte e avente per oggetto "avviso pubblico per cessione capi di cinghiale";
- Considerato che il Comitato Regionale Faunistico, cui compete l'espressione del parere di cui all'art. 6 della L.R. 23/98, alla data odierna non è stato ancora ricostituito;
- Considerata l'urgenza, si ritiene di dover procedere all'attuazione del piano nelle more del parere del Comitato Regionale Faunistico, considerato che in precedenza lo stesso ha espresso parere favorevole su un analogo progetto;
- Ritenuto di dover affidare al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale le attività riguardanti il piano di abbattimento (Art. 6 - L.R. 23/98);

D E T E R M I N A

Art. 1 Attuazione del piano. Ai sensi dell'art. 6, della Legge regionale n° 23 del 1998 è affidato al Servizio Territoriale del C.F.V.A., di Sassari l'attuazione del piano di abbattimento.

Art. 2 Criteri di reclutamento degli operatori di selezione. Secondo i criteri che seguono, agli abbattimenti selettivi potranno partecipare, in via prioritaria:

a) I proprietari e/o conduttori dei fondi sui quali si attua il Piano, purché muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia (art. 6, comma 1, lett. f, della L.R. n° 23/98);

Ovvero, nel caso non fosse sufficiente il numero dei proprietari e/o conduttori dei fondi,

b) I selecontrollori, in possesso del certificato di idoneità per "*coadiutori nell'attività di controllo della fauna selvatica*", rilasciato dalla Provincia di Sassari, in esito all'apposito corso di formazione espletato a seguito di parere favorevole espresso dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica;

Qualora il numero dei soggetti di cui ai punti a) e b) non fosse adeguato, anche in considerazione della durata delle azioni previste dal Piano, potranno partecipare, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L. n° 394/1991:

c) I residenti del Comune di Alghero, purché muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE

Saranno ammessi a partecipare all'attività di abbattimento selettivo un massimo di **60 (sessanta) operatori**, che saranno scelti in base all'ordine di arrivo, dedotto dal timbro postale apposto sul plico contenente le richieste di partecipazione ed in seguito all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 3 Requisiti per l'accesso alla partecipazione dei controllori di selezione. Gli operatori di cui all'art. 1, interessati all'attività di prelievo selettivo, dovranno presentare la richiesta di partecipazione **utilizzando esclusivamente il modulo** all'uopo predisposto e **parte integrante del presente avviso**.

Nella richiesta di partecipazione l'operatore dovrà dichiarare:

- di essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia da più di un anno;
- di non aver mai riportato condanne penali relativamente all'esercizio illecito dell'attività venatoria, né di aver mai fatto ricorso al beneficio di cui all'art. 444 del C.p.p. (patteggiamento);
- di non aver mai riportato sanzioni amministrative per violazioni alle norme sulla caccia;
- di aver già preso parte ad analoghe e documentabili attività;
- di sollevare il Corpo Forestale e di V.A., che cura il Piano in esame, dalle responsabilità per tutti i danni eventualmente subiti nell'espletamento delle attività oggetto della presente determinazione, ovvero provocati a terzi nell'espletamento delle predette attività;
- di impegnarsi a partecipare alle riunioni convocate dal Corpo Forestale e di V.A. e di attenersi alle direttive contenute nel Piano medesimo.

Il Corpo Forestale e di V.A., a seguito di verifica della documentazione pervenuta e del possesso dei requisiti necessari, provvederà alla redazione dell'elenco degli operatori di selezione idonei.

Art. 4 Modalità di esecuzione del Piano di prelievo. All'inizio delle operazioni, tutti gli operatori di selezione idonei, convocati secondo il calendario predisposto dal Corpo Forestale e di V.A., si recheranno nell'ora prestabilita presso il punto di raduno, dove il Corpo Forestale provvederà a:

- verificare il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia e del tesserino regionale;
- verificare l'avvenuto versamento relativo all'estensione della polizza assicurativa o di specifica polizza assicurativa, comprendente le attività di abbattimento selettivo di fauna selvatica in tempi, orari e luoghi diversi da quelli previsti dal calendario venatorio annuale.
- assegnare una postazione a ciascun operatore di selezione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE

A seguito di tali verifiche preliminari, gli operatori di selezione si dirigeranno con propri mezzi alla postazione fissa loro assegnata, individuata con apposito picchetto, e provvederanno alla distribuzione del mangime, fornito dall'Ente Parco, nel punto di foraggiamento preventivamente definito.

Sono "postazioni fisse" per gli abbattimenti selettivi, i punti da cui effettuare il tiro.

Sono invece definite "aree di tiro" per gli abbattimenti da postazione fissa, le aree aperte, visibili dalle postazioni, interessate dai tiri, in cui è possibile effettuare un foraggiamento preventivo degli animali.

Le operazioni di selezione sono effettuate da un singolo operatore. Per motivi di sicurezza o per rendere più funzionale l'esecuzione, questi potrà essere accompagnato da un altro operatore di selezione, disarmato, scelto dall'incaricato al prelievo.

L'abbattimento avverrà dalla postazione assegnata e l'operatore avrà un raggio di spostamento limitato, stabilito dal personale del Corpo Forestale e di V.A..

L'abbattimento selettivo è consentito con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due colpi, oltre a quello in canna, di calibro non superiore a 12. E' vietato l'utilizzo della munizione spezzata.

Entro un'ora dal termine dell'attività, gli operatori di selezione dovranno conferire i capi abbattuti al punto di raccolta, presso il quale, a cura del Corpo Forestale si procederà all'identificazione di ciascun capo a mezzo di marca inamovibile ed alla compilazione di una scheda "dati".

A seguito dell'assegnazione delle carcasse agli operatori, si procederà ai campionamenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria, ad esito dei quali, l'operatore di selezione avrà piena disponibilità dei capi abbattuti, o di parte di questi ultimi, se non ritenuti utili per motivi di studio.

Sono a carico dell'operatore di selezione il supporto al personale Veterinario dell'ASL nel corso delle operazioni di ispezione delle carcasse e di prelievo dei campioni biologici per le analisi di laboratorio, nonché eventuali spese legate all'intervento di ispezione veterinaria.

Il trasporto dei capi abbattuti, dal punto di raccolta al luogo di destinazione, avverrà a cura dell'operatore di selezione, secondo quanto stabilito dal Servizio Veterinario incaricato.

Entro 15 giorni dalla data dell'abbattimento, l'operatore di selezione dovrà presentare alla Stazione del Corpo Forestale e di V.A. di Alghero, la certificazione sanitaria emessa dalla competente ASL e l'autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate, qualora previsto dalle leggi vigenti. Nel caso di abbattimento di femmine gravide, comunicherà altresì il numero dei feti rilevati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE

Art. 5 Periodo e calendario di abbattimento. I giorni previsti per le operazioni di selezione saranno contenuti nell'arco temporale compreso da Aprile 2010 a Maggio 2010 e calendarizzati dal Corpo Forestale, in relazione all'andamento delle azioni previste.

E' facoltà del Corpo Forestale, preposto all'attuazione del Piano, predisporre l'interruzione qualora non si raggiungano gli obiettivi prefissati.

Art. 6 Misure di sicurezza. Durante le fasi di avvicinamento / allontanamento dal luogo assegnato per le operazioni di abbattimento, è fatto obbligo ad ogni operatore di selezione di trasportare le armi scariche e in custodia.

L'arma verrà estratta dalla custodia e caricata solo al momento d'inizio dell'attività. Al termine delle operazioni dovrà essere scaricata e riposta in custodia.

Per tutta la durata delle operazioni, è altresì fatto obbligo agli operatori che parteciperanno all'attività di prelievo, di indossare, sopra gli altri capi di abbigliamento, un giubbotto o gilet retroriflettente di colore arancione, ad alta visibilità.

Gli operatori di selezione saranno inoltre muniti, da parte del Corpo Forestale, di apposito contrassegno, con indicata la postazione attribuita, che dovrà essere restituito ad operazioni ultimate.

Il tiro potrà essere eseguito soltanto quando si verifichino le seguenti condizioni:

- il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile e, possibilmente, posizionato di fianco rispetto al punto di appostamento;
- l'intera traiettoria del proiettile sia chiaramente visibile e libera da ostacoli;
- non vi sia pericolo per le persone o per animali di specie diversa dal cinghiale.

Viceversa, non si dovrà effettuare il tiro:

- in situazioni atmosferiche e di luce che comportino una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza.

Ogni operatore di selezione dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale del Corpo Forestale operante sul campo. La mancata osservanza di tali indicazioni comporterà l'immediata esclusione dalle operazioni di abbattimento selettivo.

Art. 7 Divieti. Fatti salvi i divieti previsti dall'art. 61, commi a), f), g), h), n), aa), bb), cc) della L.R. n° 23/98, è altresì vietato :

- lo scambio dei capi abbattuti;
- sparare in appostamento diverso da quello assegnato;
- l'abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna non appartenente alla specie oggetto del prelievo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE

Art. 8 Vigilanza. L'attività di vigilanza sul corretto svolgimento di tutte le operazioni di abbattimento selettivo, sarà eseguita dal personale del Corpo Forestale e di V.A..

Art. 9 Sanzioni. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di caccia, il mancato rispetto di quanto contenuto nel Piano di abbattimento, compresa la corretta compilazione della scheda di rilevamento dati, ritenuta fondamentale per la futura gestione della specie, comporterà l'esclusione immediata e definitiva dell'operatore dall'attività di abbattimento selettivo.

Art. 10 Disposizioni finali. Per quanto non espressamente previsto dal Piano, valgono le norme nazionali e regionali in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, nonché ogni altra vigente disposizione di legge in materia.

La Prefettura e gli organi di Polizia locale riceveranno anticipatamente l'elenco degli operatori di selezione ammessi all'attività di prelievo, nonché le date, gli orari e le località in cui queste avranno luogo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale per la Difesa dell'Ambiente.

L'avviso di pubblicazione sarà inoltre reso noto sul quotidiano locale a maggior diffusione nell'area interessata.

La richiesta di partecipazione alle attività in oggetto dovrà pervenire al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari, Viale Dante n° 37, Sassari, **esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento**, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Per le domande pervenute oltre i termini stabiliti, farà fede il timbro postale.

Il Direttore Generale

Efisio Orrù